

UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il Consiglio e la Giunta Unione organizzano l'esercizio delle proprie funzioni ed i propri lavori secondo il presente Regolamento, adottato nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto.

Art. 2 – Interpretazione del regolamento

Le questioni interpretative sollevate sul presente Regolamento dai consiglieri sono presentate, in forma scritta, al Presidente.

Il Presidente incarica il Segretario generale di dare una interpretazione autentica della norma oggetto di eccezione.

L'interpretazione della norma, riportata in calce al Regolamento stesso ha validità permanente.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rimando allo Statuto, alla disciplina normativa delle Unioni e degli Enti locali ed in particolare alle norme del D.Lgs. 267/2000 riferite ai Consigli comunali quando suscettibili di applicazione per analogia.

Art. 3 - Durata in carica

I componenti degli organi dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli organi del Comune di cui sono membri.

Il Consiglio dell'Unione ha, di norma, una durata del mandato pari a cinque anni. Il Consiglio deve essere rinnovato anticipatamente, quando la metà più uno dei componenti decadono o si dimettono dall'incarico amministrativo presso l'Ente.

I componenti del Consiglio dell'Unione rimangono in carica fino alla scadenza del proprio mandato amministrativo.

La nomina, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa, degli organi o dei loro singoli componenti, e la loro costituzione, sono regolate dalla legge e dalle norme dello statuto

Art. 4 - La sede delle adunanze di Consiglio e di Giunta

Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso il palazzo tagliaferro in Andora, nella sala polifunzionale.

Su iniziativa del Presidente, l'adunanza del Consiglio può tenersi in luogo diverso da Palazzo Tagliaferro, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, ovvero sia motivato da ragioni di ordine pubblico, di forza maggiore o di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità. In particolar modo potrà essere convocato presso la sala Consigliare di uno dei Comuni aderenti all'Unione per pratiche di particolare rilievo attinenti ai rispettivi territori.

La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione e resa pubblica.

Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno del Palazzo viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

La Giunta Unione è convocata di norma presso la Sala Giunta del Comune di Andora, ma può essere convocata a rotazione anche presso gli altri Comuni aderenti all'Unione.

La Giunta Unione può essere svolta, ove necessario, anche in modalità telematica che assicuri la partecipazione contemporanea con connessione remota audio e video, nella verbalizzazione dovrà essere dato atto della modalità di svolgimento della seduta.

TITOLO II

IL PRESIDENTE

Art. 5 - Presidenza delle adunanze

Il Presidente dell'Unione convoca e presiede le adunanze dell'Unione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Unione, nei casi di cui all'art. 53, 1° e 2° comma del D.Lgs. n. 267/2000, presiede il Consiglio il Vice Presidente dell'Unione.

Art. 6 - Compiti e poteri del Presidente

Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio dell'Unione, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

Il Presidente programma le adunanze del Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte di deliberazione presentate dai Consiglieri dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti e dalla Giunta dell'Unione.

Promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri come previsto dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio con la Giunta con i Consigli dei Comuni dell'Unione, con il collegio dei revisori dei conti e gli altri Enti pubblici

TITOLO III

I CONSIGLIERI DELL'UNIONE DEI COMUNI

art. 7 - Entrata in carica

L'elezione dei consiglieri, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito all'Unione e la loro posizione giuridica sono regolati dallo Statuto.

I consiglieri entrano in carica in seguito alla delibera relativa alla loro elezione da parte del Consiglio comunale di provenienza. Tale deliberazione ha efficacia immediata..

art. 8 - Rimozione e decadenza

I Consiglieri dell'Unione decadono automaticamente al venir meno, per qualsiasi causa, della condizione di Consigliere del Comune di provenienza.

Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 60, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio dell'Unione procede a revocare il consigliere non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni ostative.

I consiglieri dell'Unione possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno.

I consiglieri dell'Unione decadono di diritto dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i delitti di cui al primo comma dell'art. 59 del D.Lgs. 267/2000, o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che applica la misura di prevenzione. La decadenza dalla carica si verifica anche nel caso di sanzione penale irrogata su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

Il Presidente dell'Unione, entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui al precedente comma, convoca il Consiglio che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

Il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive del consiglio è richiamato dal Presidente dell'Unione con atto scritto e personalmente notificato; ove lo stesso non intervenga alla seduta successiva senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto. In ogni caso, prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio esamina le giustificazioni presentate per iscritto dall'interessato entro dieci giorni dalla notifica e decide conseguentemente

La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo non appena viene dichiarata la decadenza.

art. 9 - sospensione dalla carica - supplenza

I Consiglieri sono sospesi dalla carica con decreto del Prefetto quando sopravviene dopo l'elezione, una delle condizioni di cui all'art. 59, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

La sospensione dalla carica di consigliere dell'Unione consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt. 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del codice di procedura penale.

Nell'ipotesi prevista ai commi precedenti del presente articolo, il Consiglio Comunale di appartenenza provvede a nominare un consigliere supplente.

Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito dell'Unione, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

La sospensione cessa al sopravvenire delle condizioni previste nei commi 3 e 5 del citato art. 59 D.Lgs. 267/2000. In tal caso il Presidente dell'Unione dispone l'immediata pubblicazione della sentenza o del provvedimento di revoca all'Albo pretorio ed entro 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione convoca il Consiglio per darne comunicazione.

Il Consigliere supplente cessa dalla carica al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

art. 10 - Diritto d'iniziativa del consigliere - emendamenti

I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio dell'Unione.

I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione.

Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Presidente, entro i due giorni lavorativi precedenti quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere proposte al Presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.

Le proposte di emendamento sono trasmesse dal Segretario Generale ai responsabili dei servizi interessati per l'espressione del parere di regolarità tecnica e contabile se dovuti.

Quando al testo della deliberazione proposto vengono apportati emendamenti che comportino variazioni sostanziali, la deliberazione stessa deve essere portata in approvazione in una seduta successiva per dare la possibilità ai funzionari di esprimere parere tecnico e contabile in ordine alla nuova proposta.

art. 11 - Attività ispettiva dei consiglieri - interrogazioni e mozioni

I consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente dell'Unione interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

Le interrogazioni sono presentate al Presidente dell'Unione il quale le comunica tempestivamente all'Assessore competente. Le interrogazioni sono sempre formulate per iscritto e firmate da uno o più proponenti. La firma deve esser autografa e/o digitale conforme alle relative disposizioni di legge in materia.

Il Presidente dell'Unione o l'Assessore da lui delegato risponde, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento. Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano adunanze del Consiglio, la risposta è data per iscritto. Se il consigliere interessato lo richiede, l'interrogazione e la risposta sono comunicate per riassunto al Consiglio, alla prima adunanza, nel corso della trattazione delle interrogazioni.

L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Presidente per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

Le mozioni devono essere presentate in forma scritta al Presidente dell'Unione, sottoscritte da uno o più consiglieri proponenti. La firma deve esser autografa e/o digitale conforme alle relative disposizioni di legge in materia.

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività dell'Unione dei Comuni che la compongono e degli Enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

art. 12 - Richiesta di convocazione del consiglio da parte dei consiglieri

Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

Il termine decorre dal giorno successivo alla data di acquisizione al protocollo della richiesta.

La proposta di deliberazione deve attenere esclusivamente alle competenze del C.C., secondo l'elencazione di cui all'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

Qualora la proposta non sia attinente alle materie di cui alla competenza consiliare è respinta.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000.

art. 13 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione dei Comuni, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

I consiglieri hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni, con l'eccezione di quelli sottratti a pubblicità dalla legge e dal Regolamento di accesso agli atti amministrativi e di quelli la cui diffusione viola le disposizione di cui al D.Lgs. 196/2006 (privacy).

L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti ai funzionari competenti per aree e settori, ovvero ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi.

Per coordinare l'esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione dell'Unione dei Comuni e degli altri Enti, il Presidente dell'Unione rende noto mediante il sito internet l'elenco degli uffici o servizi dell'Unione e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario di apertura al pubblico nel quale i consiglieri dell'Unione possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

I consiglieri dell'Unione sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge ed al rispetto delle norme sulla privacy.

art. 14 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

I consiglieri dell'Unione, hanno diritto, secondo le modalità disciplinate nel presente articolo, al rilascio di ogni atto protocollato in arrivo o in partenza e di ogni provvedimento amministrativo dell'Ente ad esclusione degli atti che contengono dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2006.

In conformità alla finalità del controllo espletato dal Consigliere, nel caso in cui la richiesta riguardi pratiche di privati presentate agli uffici dell'Unione dei Comuni, l'accesso è differito al momento della conclusione del relativo procedimento amministrativo, al momento quindi in cui si è espletata l'attività amministrativa oggetto del controllo.

Nei procedimenti civili, penali, amministrativi e disciplinari l'accesso ai relativi atti è sempre differito alla conclusione della vertenza.

La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere direttamente presso l'ufficio Segreteria. Il rilascio delle copie avviene, se possibile esclusivamente in forma telematica, per posta elettronica, entro i venti giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso viene precisato il maggior termine per il rilascio.

Tutti gli atti e documenti non possono essere né utilizzati per fini estranei allo svolgimento del mandato elettivo, né consegnati a terzi e su tutti deve comparire in sovraimpressione il cognome del consigliere cui l'atto è consegnato.

Il funzionario competente, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

Le eventuali copie in forma cartacea vengono rilasciate in carta libera, solo se riproducibili all'interno dell'Ente, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi al mandato amministrativo ed in esenzione dei diritti di bollo.

Per le copie cartacee ed informatiche di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere dell'Unione rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio a condizione che l'esercizio del diritto di accesso attenga all'esercizio della funzione pubblica di cui il

richiedente è portatore. Nel principio del contenimento della spesa pubblica non è consentita agli uffici la riproduzione onerosa di copie di documenti che non possono essere riprodotti con strumenti in dotazione al L'Unione dei Comuni. In questo ultimo caso il diritto di accesso si esercita con la semplice visione di quanto richiesto.

In nessun caso il consigliere può fare uso privato dei documenti così acquisiti, né distribuirne copie a terzi.

Sulle copie sarà apposta la dicitura "Usò Consigliere".

art. 15 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

Ogni consigliere rappresenta la Comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

I consiglieri dell'Unione, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla vigente normativa.

I consiglieri hanno diritto di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione.

art. 16 – Compensi

Ai consiglieri dell'Unione non spetta il gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio.

art. 17 - Rimborsi spese

I Consiglieri che risiedono fuori dalla sede dell'Unione presso il Comune di Andora ovvero di altro Comune presso cui si svolge l'adunanza, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio, ove consentito dalla normativa vigente.

art. 18 - Missioni

I consiglieri e gli Assessori devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente dell'Unione allo svolgimento delle missioni connesse all'espletamento del mandato elettivo.

A tal fine il Presidente dell'Unione autorizza gli assessori alla missione di volta in volta, ovvero in modo generico in ambito regionale e, di volta in volta, in ambito extraregionale.

I Consiglieri che si recano in missione, sono autorizzati di volta in volta, ovvero per singolo incarico.

L'Ufficio Segreteria predispone i modelli di richiesta, e li conserva una volta compilati al fine di verificare la regolarità della liquidazione di quanto richiesto a rimborso.

Al termine della missione ciascun Consigliere compila l'apposita tabella predisposta a tal fine dall'Ufficio Segreteria, ove indica giorno, motivo e località della missione, spese effettivamente sostenute, supportate dalle corrispondenti ricevute e dal modello di autorizzazione rilasciato dal Presidente dell'Unione, ove necessario. Le richieste di liquidazione sono datate e sottoscritte.

Per le missioni effettuate con il proprio automezzo viene corrisposta l'indennità chilometrica calcolata in un quinto del prezzo al litro della benzina verde a chilometro percorso ed il rimborso del pedaggio autostradale dietro presentazione di ricevuta. Le distanze si computano partendo dalla sede dell'unione o dall'abitazione di residenza se il percorso è minore.

I Consiglieri utilizzano il proprio autoveicolo assumendosi la responsabilità per eventuali danni subiti dal mezzo stesso in caso di incidente.

Nei casi in cui sono previste spese di pernottamento e comunque per quelle in cui sono previste spese di iscrizione a convegni, incontri, seminari, etc., il responsabile dell'Ufficio Segreteria predispone una apposita determinazione di impegno e liquida contestualmente le somme di iscrizione, le somme necessarie al pagamento di biglietti aerei, ferroviari e/o navali nonché un anticipo del 75% delle spese presunte per i pasti, il pernottamento (se non compreso in eventuali quote di iscrizione) e il rimborso delle spese chilometriche per le missioni con utilizzo del proprio autoveicolo. Al termine della missione viene liquidata la differenza fra l'anticipo e le spese effettivamente sostenute e comprovate da ricevuta.

art. 19 - Partecipazione alle adunanze consiliari

Il consigliere dell'Unione è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.

Ogni consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente dell'Unione, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.

Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.

Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario perché sia presa nota a verbale.

ART. 20 – Divieti ed astensioni

È fatto divieto ai consiglieri dell'Unione di prendere parte direttamente od indirettamente a servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti l'Unione dei Comuni e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.

Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

È fatto obbligo ai consiglieri di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di atti deliberativi riguardanti interessi propri o di parenti e affini fino al quarto grado civile.

I consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

L'obbligo di astensione non si estende ai provvedimenti a contenuto normativo ed a carattere generale come i piani urbanistici, salvo che sussista una correlazione diretta ed immediata fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o dei parenti ed affini entro il quarto grado.

art. 21 - Responsabilità personale - esonero

Il consigliere dell'Unione è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

È esente da responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo che dovesse essere dichiarato illegittimo dall'autorità competente il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la propria motivata opposizione.

Si applicano ai consiglieri dell'Unione le disposizioni in materia di responsabilità civile e penale previste dalla legge.

art. 22 - Nomine ed incarichi

Nei casi in cui la Legge, lo Statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere dell'Unione, questi deve essere sempre nominato o designato dal Presidente dell'Unione.

Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 42 comma 2, lett. m) del D.Lgs. n. 267/2000, per cui si procede all'elezione diretta in aula solo nel caso in cui l'espressione del voto consiliare sia richiesto da specifiche disposizioni di legge .

Il Presidente dell'Unione, inoltre, può conferire ai singoli Consiglieri. incarichi specifici. Il conferimento di tali incarichi viene fatto con provvedimento scritto ed ha una durata limitata nel tempo, finalizzata all'espletamento dell'incarico stesso.

Il Consigliere incaricato relaziona al Presidente dell'Unione sui risultati conseguiti.

I Consiglieri nominati o designati a rappresentare l'Unione dei Comuni presso altri enti, esercitano le loro funzioni, ispirandosi alla tutela degli interessi generali della comunità ed ai criteri di buona amministrazione, efficienza, economicità degli enti, aziende ed istituzioni ai quali sono stati preposti.

Quando ne sia fatta loro richiesta, i rappresentanti dell'Unione dei Comuni sono tenuti ad inviare al Presidente dell'Unione una relazione sull'attività svolta.

art. 23 - Consiglieri scrutatori - designazione e funzioni

Prima di procedere alla discussione del primo argomento iscritto all'ordine del giorno che presupponga la votazione a scrutinio segreto il Consiglio dell'Unione procede alla designazione di numero tre scrutatori. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un consigliere, fra gli scrutatori. Gli scrutatori nominati svolgeranno il loro compito anche per eventuali successive votazioni nel corso della seduta.

La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

art. 24 - Convocazione

La convocazione del Consiglio dell'Unione è effettuata dal Presidente. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente la convocazione viene effettuata dal Vice-Presidente.

art. 25 - Adunanze

Il Consiglio dell'Unione è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto. Sono sempre ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione di cui all'art. 42, comma 2°, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Presidente o sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri, a termini del precedente art. 22.

Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. In questo caso nell'avviso di convocazione devono essere precisati i motivi dell'urgenza.

art. 26 - Avviso di convocazione - contenuti - termini e modalità di consegna

La convocazione del Consiglio dell'Unione è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri dell'Unione a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

L'avviso di convocazione è firmato dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, dal Vice Presidente dell'Unione.

Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è pubblicato all'Albo on line-dell'Unione dei Comuni contestualmente all'invio ai Consiglieri e vi rimane fino ad adunanza conclusa.

art. 27 - Avviso di convocazione - termini e modalità di consegna

L'avviso deve essere consegnato ovvero inviato a mezzo PEC, almeno cinque giorni liberi (computando anche i festivi) prima dell'adunanza se trattasi di convocazione ordinaria, tre giorni naturali e consecutivi prima dell'adunanza se trattasi di convocazione straordinaria e 24 ore prima dell'adunanza in caso di convocazione di urgenza. In tale ultimo caso si applica la disposizione del 3° comma dell'art. 35 del presente regolamento. Per i Consiglieri non muniti di PEC l'avviso sarà notificato a mezzo PEC al Comune di appartenenza che ne dovrà assicurare la consegna.

Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso, con le stesse modalità del comma 1 di questo articolo, ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

L'eventuale omessa o ritardata consegna dell'avviso di convocazione – per gravi motivi - è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Il messo rimette alla segreteria dell'Unione la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo, ovvero prova dell'invio e ricezione della PEC. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

art. 28 - Ordine del giorno - contenuti

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio dell'Unione ne costituisce l'ordine del giorno.

Spetta al Presidente stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui ai successivi commi.

L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente dell'Unione, alla Giunta ed ai consiglieri dell'Unione.

Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri dell'Unione, si osserva quanto stabilito dagli artt. 10, 11 e 12.

Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Presidente all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 10 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.

Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 47. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

L'ordine del giorno è inserito nell'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

art. 29 - Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo on line dell'Unione dei Comuni rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario dell'Unione verifica che tale pubblicazione risulti all'albo on line nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo on line almeno 24 ore prima della riunione.

Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri dell'Unione, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura della segreteria dell'Unione con posta elettronica o altre modalità informatiche, assicurandone il tempestivo recapito:

- ◆ al collegio di revisione economico finanziario;
- ◆ ai responsabili degli uffici e servizi;
- ◆ agli organi di informazione e stampa che hanno sede o uffici di corrispondenza nell'Unione dei Comuni.

Il Presidente, dispone inoltre la pubblicazione di manifesti per rendere noto alla popolazione il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Qualora venga disposta un'integrazione all'ordine del giorno non si fa luogo alla integrazione dei manifesti per includere gli oggetti aggiunti da trattare.

art. 30 - Deposito degli atti

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'Unione od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nelle ventiquattro ore precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

L'orario di consultazione è stabilito nell'orario di ufficio.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del TUEL, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

Gli atti relativi a: Statuto e sue modifiche sono trasmessi a tutti i consiglieri di norma in forma telematica, o per posta elettronica, o mediante deposito su apposito sito ftp, con invito a presentare deduzioni ed osservazioni entro il termine assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni. I Consiglieri sono avvisati della trasmissione telematica o con avviso scritto o con SMS. La relazione dell'organo di revisione relativa agli atti di programmazione finanziaria è depositata almeno 24 ore prima dell'adunanza consiliare. Salvo casi di motivate esigenze, la pratica non può essere inserita all'ordine del giorno se non sono trascorsi i termini anzidetti.

E' fissato in dieci giorni il termine, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei Consiglieri dell'Unione gli schemi del bilancio annuale di previsione con gli allegati prescritti. Il deposito è effettuato di norma presso l'ufficio Segreteria ovvero mediante trasmissione ai singoli consiglieri in forma telematica con le modalità di cui al comma precedente.

In venti giorni è fissato il termine entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri dell'Unione il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti. Il deposito è effettuato di norma presso l'ufficio Segreteria ovvero mediante trasmissione ai singoli consiglieri in forma telematica con le modalità di cui al comma precedente.

All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala delle adunanze consiliari, a disposizione dei consiglieri. Del deposito degli atti di cui ai due commi precedenti è data comunicazione ai consiglieri o con avviso scritto o con SMS.

art. 31 - Adunanze di prima convocazione

Il Consiglio dell'Unione, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri ponderati assegnati, per il calcolo della validità delle sedute i Consiglieri valgono per il peso ponderato indicato dallo Statuto .

Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da **n. 21** Consiglieri. I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto, compresi nei 21 membri assegnati. I Consiglieri dell'Unione ai sensi dell' art 12 dello Statuto sono presenti e votano secondo con peso ponderato come di seguito indicato:

	TOTALE	Peso
Andora	7	100%
Stellanello	4	35%
Testico	3	35%
Cesio	3	35%
Chiusanico	4	35%
Totale	21	

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni in seno al Consiglio vale il seguente schema calcolato secondo i criteri statutari di pesatura:

1.	TOTALE presenze ponderate	1/2	1/3	2/3
Andora	7			
Stellanello	1,4			
Testico	1,05			
Cesio	1,05			
Chiusanico	1,4			
Totale	11,9	5,95	3,96	7,92

Le sedute di prima convocazione saranno valide al raggiungimento del numero di presenti che sia uguale/maggiore di 5,95

Le sedute di seconda convocazione saranno valide al raggiungimento di un numero di presenti uguale/maggiore a 3,96.

Le deliberazioni sono assunte validamente a maggioranza dei presenti secondo il peso ponderato di ciascuno

La legge, lo Statuto ed il presente regolamento disciplinano i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata

Lo schema delle pesature e delle percentuali dovrà essere aggiornato in caso di ingresso di un nuovo comune o di recesso di un comune già aderente ai sensi dell' art 12 comma 4 dello Statuto.

L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario generale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario generale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

art. 32 - Adunanze di seconda convocazione

L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervenga almeno un terzo dei componenti pesati del Consiglio.

Per le modifiche statutarie valgono le modalità e maggioranze indicate nello statuto.

Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente dell'Unione. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.

Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento

in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere ordinario e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione ad altro giorno con pronuncia a maggioranza dei presenti.

Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

art. 33 - Adunanze pubbliche

Le adunanze del Consiglio dell'Unione sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo successivo.

Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze, rispettando le prescrizioni di cui al successivo art. 50.

art. 34 - Adunanze segrete

L'adunanza del Consiglio dell'Unione si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario generale, il vice Segretario ed il responsabile/dipendente dell'ufficio segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

art. 35 - Adunanze "aperte"

Quando si verificano rilevanti motivi d'interesse della comunità che lo facciano ritenere necessario, il Presidente, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio dell'Unione, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4, 3° comma del presente Regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri dell'Unione, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli

organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio dell'Unione, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio dell'Unione gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Durante le adunanze "aperte" del Consiglio dell'Unione non possono essere adottate deliberazioni.

art. 36 - Comportamento dei consiglieri durante le sedute consiliari

Nella discussione degli argomenti i consiglieri dell'Unione hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti esclusivamente politico-amministrativi.

Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

art. 37 – Modalità di intervento dei consiglieri

I consiglieri dell'Unione prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo.

I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.

I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

art. 38 - Comportamento del pubblico durante le sedute consiliari

Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti della Polizia Locale. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio dell'Unione, alle dirette dipendenze del Presidente.

La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

art. 39 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari e dirigenti perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

art. 40 - Comunicazioni del presidente

All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività dell'Unione dei Comuni e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

Le comunicazioni devono essere contenute in un termine non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato e non presuppongono dibattito.

art. 41 - Interrogazioni e mozioni

La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie, nella parte finale della seduta pubblica, entro il primo consiglio utile.

Qualora non sia stato possibile inserire nell'ordine del giorno l'interrogazione nei termini di legge, il Presidente ne dà comunicazione scritta all'interrogante, precisando i motivi del ritardo o facendo presente che non vi erano argomenti sufficienti da trattare per convocare l'organo deliberante.

L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza, ovvero che abbia dato mandato ad altro consigliere del gruppo di discutere in merito l'interrogazione.

L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore incaricato di provvedervi.

Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente o dell'Assessore.

Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, designato dal capogruppo.

Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Presidente dell'Unione ovvero dall'Assessore competente entro trenta giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente la risposta scritta all'interrogazione s'intende che per la stessa è richiesta per essere trattata in Consiglio Dell'Unione.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applica anche per le mozioni.

art. 42 - Ordine di trattazione degli argomenti

Il Consiglio dell'Unione, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Quando il Consiglio lo consente, con voto unanime, è possibile discutere interrogazioni e mozioni che siano meri atti di indirizzo, anche se non iscritti all'ordine del giorno, purché gli atti risultino acquisiti al protocollo in data successiva alla convocazione del Consiglio Dell'Unione.

art. 43- Discussione - norme generali

Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Presidente è lo stesso Presidente dell'Unione o l'assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti.

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Se nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

I consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti.

I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

art. 44 - Questione pregiudiziale o sospensiva

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

art. 45 - Fatto personale

Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Ciascun intervento sul fatto personale non può durare più di cinque minuti.

Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.

Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

art. 46 - Termine dell'adunanza

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Di norma le adunanze del Consiglio Dell'Unione devono concludersi entro le ore ventiquattro. Il Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, può decidere di prorogare la conclusione dei lavori. In ogni caso le sedute sono sospese alle ore una del mattino.

Ricorrendo il caso della sospensione dell'adunanza nella stessa seduta il Consiglio decide la data di riconvocazione. Della riconvocazione verrà data comunicazione ai soli consiglieri assenti alla seduta sospesa.

art. 47 - Indirizzo politico-amministrativo

Entro sei mesi dalla sua elezione il Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, espone al Consiglio le linee guida relative al programma che l'Amministrazione intende realizzare nel corso del mandato.

Tale documento deve prevedere in linea di massima gli obiettivi della gestione, indicare le modalità di gestione dei servizi, l'eventuale ipotesi di attivazione o dismissione di servizi, l'elencazione dei progetti da realizzare e le forme di finanziamento

art. 48 - Controllo politico-amministrativo

Il Consiglio dell'Unione esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

Il collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo:

- ◆ segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio, i contenuti dello stesso, meritevoli di particolare esame;
- ◆ segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente, capaci di incidere negativamente sui risultati;
- ◆ sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
- ◆ riferendo immediatamente al Consiglio in merito a gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente;
- ◆ redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, nella quale attesta la corrispondenza del conto alle risultanze della gestione ed esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione stessa;
- ◆ partecipando, ove richiesto, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo, ovvero tutte le volte che il collegio lo riterrà necessario per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene anche conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità sollevate dal difensore civico, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

art. 49 - Autonomia organizzativa e finanziaria

Il Consiglio dell'Unione gode di autonomia organizzativa e finanziaria che si esercita con le modalità di cui all'art. 14 dello Statuto.

art. 50 - Forme di garanzia e partecipazione delle minoranze

Il Presidente dell'Unione garantisce la partecipazione delle minoranze alla formulazione degli indirizzi politico-amministrativi attraverso una costante attività di informazione.

I consiglieri possono ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato, con domanda rivolta al Presidente dell'Unione o all'Assessore competente.

È esclusa ogni forma di sindacato sugli atti di gestione dei responsabili del servizio.

TITOLO V

GLI ATTI DELIBERATIVI

art. 51 - La partecipazione del Segretario Generale all'adunanza

Il Segretario generale o, in sua assenza, il Vice Segretario, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni che chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Egli può intervenire per fornire delucidazioni e pareri, se richiesto dal Presidente.

Egli cura la verbalizzazione delle sedute.

art. 52 - Processo verbale delle adunanze

I verbali delle sedute del Consiglio dell'Unione sono contenuti in file audio ovvero audio/video conservati a cura dell'Ufficio segreteria. Si ritiene valida l'archiviazione digitale delle registrazioni in un formato audio e video standard (MP3, MPG o altro) che non contenga macroistruzioni o codici eseguibili e che sia quindi compatibile con quanto previsto dalla normativa sui casi di validità della firma digitale (Art. 3, comma3 del DPCM 13 gennaio 2004 e successivi). Sui file, al fine di comprovare l'identità, autenticità, integrità e riferimento temporale certo, sarà applicata la firma digitale del Segretario Generale.

A cura del Segretario generale sono redatte le deliberazioni adottate, con l'indicazione dei consiglieri presenti in aula e riportanti la motivazione ed il dispositivo, le modalità e l'esito della votazione e le eventuali dichiarazioni che i consiglieri espressamente richiedano che vengano inserite.

Queste deliberazioni costituiscono il documento ufficiale di cui si dispone la pubblicazione sull'albo on line dell'ente.

art. 53 - Lettura ed approvazione dei verbali

Prima di procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Consiglio Dell'Unione approva i verbali relativi alla precedente adunanza consiliare.

A tal uopo il Presidente dà lettura dell'oggetto della deliberazione, dando per avvenuta la lettura del dispositivo, salvo che il Consiglio a maggioranza dei presenti non disponga diversamente.

art. 54 – Atti deliberativi: competenza per materia

Il Consiglio dell'Unione ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art. 42 del T.U. n. 267/2000, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

Sono inoltre di competenza del Consiglio dell'Unione gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, ed in particolare quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri

dell'Unione, alla loro surrogazione, alla supplenza nel caso di sospensioni di diritto e le nomine ad esso riservate dalla legge (collegio di revisione economico-finanziaria).

Il Consiglio dell'Unione non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dalla legge.

Rientra comunque nella competenza del Consiglio dell'Unione l'adozione di tutti quegli atti a contenuto generale aventi funzione di indirizzo politico individuati ai sensi del presente Regolamento.

art. 55 – Atti deliberativi: forma e contenuti

L'atto deliberativo adottato dal Consiglio dell'Unione deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e della regolarità contabile espressa dal responsabile dei servizi finanziari secondo la normativa vigente. Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici devono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella parte narrativa dell'atto.

L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario generale il quale cura che i pareri rilasciati dai funzionari siano espressi in modo chiaro, univoco ed esauriente, assicurando al Consiglio dell'Unione tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere dell'Unione, precisandone i motivi.

Quando al testo della deliberazione proposto vengono apportati emendamenti che comportino variazioni sostanziali, la deliberazione stessa deve essere sospesa e portata in approvazione in una seduta successiva per dare la possibilità ai funzionari di esprimere parere tecnico e contabile in ordine alla nuova proposta.

In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

art. 56 – Atti deliberativi: approvazione - revoca - modifica

Il Consiglio dell'Unione approvandole, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

Il Consiglio dell'Unione, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

Nei provvedimenti del Consiglio dell'Unione di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

art. 57 - Votazioni – modalita'

L'espressione del voto dei consiglieri dell'Unione è effettuata, normalmente, in forma palese per alzata di mano.

Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento e comunque sempre nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione stessa.

Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:

- ◆ la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
- ◆ le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
- ◆ per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
- ◆ i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- ◆ per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, eventualmente formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
- ◆ per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

art. 58 - Votazioni in forma palese

Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, una diversa modalità di votazione.

Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario generale, il Presidente ne proclama il risultato.

La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.

I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

art. 59 - Votazioni per appello nominale

Una votazione per alzata di mano ovvero votazione per appello nominale si procede quando la stessa è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.

Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

Il Segretario generale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

art. 60 - Votazioni segrete

La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

- ◆ le schede sono predisposte dalla segreteria dell'Unione, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
- ◆ ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

Quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate

espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

art. 61 - Esito delle votazioni

Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio dell'Unione s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai sensi dello Statuto i voti sono pesati come di seguito:

2.	TOTALE voti ponderati	1/2	1/3	2/3
Andora	7			
Stellanello	1,4			
Testico	1,05			
Cesio	1,05			
Chiusanico	1,4			
Totale	11,9	5,95	3,96	7,92

La maggioranza dei votanti si raggiunge con un numero di voti ponderati favorevoli superiore alla metà di quelli espressi.

I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

art. 62 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio dell'Unione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

TITOLO VI

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA

art. 63 - Autonomia contabile del Consiglio dell'Unione

Il Consiglio dell'Unione gode di autonomia contabile in ordine ai programmi ed alle risorse relativi all'attività del Consiglio. Il dettaglio dell'utilizzo delle risorse è stabilito nel PEG, che recepirà le previsioni di bilancio approvate espressamente dal Consiglio Dell'Unione e destinate al funzionamento dell'organo.

Ogni variazione al PEG riguardante il servizio relativo al funzionamento del Consiglio resta di competenza consiliare.

Il responsabile della segreteria organizzativa del Consiglio cura l'erogazione delle spese, ne verifica l'andamento, acquisisce le richieste dei consiglieri propone le variazioni al PEG.

art. 64 - Funzioni del Responsabile del servizio

Il Responsabile del servizio Segreteria gestisce tutte le risorse relative al consiglio ed in particolare provvede:

- ◆ alla liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro per le assenze retribuite dei consiglieri;
- ◆ alla liquidazione delle indennità di missioni e delle spese di viaggio effettivamente sostenute per raggiungere la sede a favore dei consiglieri non residenti nel L'Unione dei Comuni;
- ◆ all'acquisizione dei beni e servizi necessari per il funzionamento del Consiglio.

art. 65 - Autonomia organizzativa

Il Consiglio dell'Unione dispone di autonomia organizzativa.

Presso l'ufficio segreteria saranno depositati, a cura del responsabile del servizio segreteria, tutti gli atti di interesse e precisamente tutti i file video relativi alle adunanze consiliari, i Regolamenti, le delibere degli organi elettivi, le determinazioni di impegno e di liquidazione di spesa disposte dai responsabili dei servizi, le ordinanze del Presidente dell'Unione ed i provvedimenti dei responsabili del servizio, su supporto cartaceo o informatico.

art. 66 - Verifica dello stato di attuazione dei programmi

Il Consiglio dell'Unione vigila sullo stato di attuazione dei programmi. Ciascun consigliere ha diritto di richiedere informazioni e notizie con nota scritta indirizzata al Presidente dell'Unione o ai singoli Assessori, che cureranno la risposta scritta.

art. 67 – Entrata in vigore - diffusione

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

Copia del Regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio dell'Unione, a disposizione dei Consiglieri, per la relativa consultazione.

Copia dello stesso deve essere trasmessa ai consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione, a cura dell'Ufficio Segreteria.

